

Verde 5 S.r.l.

Via Mike Bongiorno, 13

20124, Milano (MI)

P.IVA: 01853490702

PEC: verde5srl@pec.buffetti.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Via PEC: va@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Agenzie Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca

arsarp@legalmail.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9251] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "LARINO 8", della potenza di 21,017MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ururi, Montorio nei Frentani e Larino (CB). Proponente: VERDE 5 S.R.L. – Controdeduzioni alle Parere di ARSARP

Con istanza del 15/12/2022 la scrivente Società ha avviato la procedura di VIA indicata in oggetto per l'autorizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 21,017 MW nei Comuni di Ururi, Montorio dei Frentani e Larino (CB) (il "Progetto"). Nel contesto del predetto procedimento di VIA, con nota del 03 aprile 2023, prot. 1759/2023, codesto spettabile Ente ("ARSARP") ha espresso la sua contrarietà all'impianto in oggetto dichiarando che lo stesso avrebbe un impatto pienamente incompatibile con la capacità di carico dell'ambiente dell'area, sulla scorta delle seguenti principali considerazioni:

- 1) *"Le aree agricole interessate dal progetto sono assoggettate a disciplinari di qualità (produzioni DOP) e caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo";*
- 2) *Le aree in esame sarebbero di particolare pregio per la produzione di grano duro. L'inserimento del progetto comporterebbe una perdita di etteri di coltivazioni a grano duro che comporterebbe un danno per il territorio e per la produzione agricola.*
- 3) *Inoltre "la difesa di tali suoli andrebbe fatta anche nel rispetto della normativa regionale Del. del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 (PEAR), dove al punto 7.8.1. per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse".*
- 4) *il Progetto non risulterebbe possedere i requisiti di Agrivoltaico in quanto non sarebbe coerente con la definizione di "impianti agrivoltaici" così sancita e definita da codesto Ente "impianti che non prevedano assolutamente il consumo del suolo, suolo occupato esclusivamente per l'ancoraggio a terra o fondazione e per garantire la stabilità della struttura dell'impianto agrivoltaico" e sarebbe inoltre incoerente con le Linee Guida, non ricorrendo il requisito D.2 "la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate".*

Le predette affermazioni sono tutte infondate ed inconerenti per cui non possono essere tenute in alcuna considerazione né ai fini della VIA né della successiva autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/2003.

1) Aree assoggettate a disciplinari di qualità e caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo

È doveroso sottolineare che la vocazione di un vasto territorio ad una determinata produzione di qualità, sia essa qualificata come DOP, IGP o altra tipologia, non comporta automaticamente una limitazione all'installazione di impianti agrivoltaici. Si fa presente a tal proposito che la Relazione Agronomica ed Agrivoltaica proposta evidenzia in dettaglio le principali colture e le relative produzioni nell'area e riporta chiaramente che sui suoli interessati dall'impianto non insistono colture legate a disciplinari di produzione, come evidente a pagina 7 di tale documento dove si riporta che *"Nell'area di studio vi è la totale assenza di vegetazione, ad eccezione di qualche sporadico cespuglio"* con annesso report fotografico dello stato di fatto ed ancora a pag. 34 *"Facendo riferimento all'area che sarà interessata dall'intervento, le specie arboree e arbustive risultano assenti o presenti in maniera isolata. Lo strato erbaceo naturale e spontaneo si caratterizza per la presenza di graminacee (residui di coltivazione cerealicola) alternate a macchie sparse di malerbe composite, cruciferae ecc."*

Quand'anche tali colture vi fossero, il D.M. 10 settembre 2010 (*linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*) richiede, quale mero criterio generale la cui sussistenza *"è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti"* (cfr. punto 16.1 dello stesso DM), che la presenza di tali colture di pregio non sia pregiudicata dalla costruzione ed esercizio dell'impianto.

Orbene il parere ARSARP non fornisce neppure una indicazione di massima di quali potrebbero essere gli impatti negativi dell'Impianto su eventuali colture presenti nell'area. La verità è che l'Impianto non solo non ha impatti negativi, ma ha impatti positivi, atteso che, come dettagliatamente indicato negli elaborati presentati, si tratta di un sistema agrivoltaico che mira a migliorare la produttività agricola dell'area nel rispetto delle specificità agronomiche del territorio. Il suolo, con tutti gli interventi culturali e di mitigazione ambientale previsti, non soltanto manterrà le caratteristiche iniziali ma le amplificherà in virtù degli interventi descritti all'interno del piano agronomico. Inoltre, l'inerbimento proposto sotto i moduli determinerà il contenimento della dispersione delle particelle terrose a seguito dei fenomeni atmosferici.

L'elevata capacità d'uso del suolo, cui il parere ARSARP fa riferimento, si rispecchia perfettamente nel piano agronomico proposto che prevede l'alternanza di colture graminacee (grano per esempio), colture azotofissatrici (i legumi) e colture da rinnovo (pomodoro, carciofo, ecc...). Si rammenta inoltre che la capacità d'uso del suolo verrà monitorata costantemente per tutta la vita utile dell'impianto con un piano di monitoraggio "ad hoc" che prevedrà, tra le altre cose, il calcolo dei parametri chimico-fisico e microbiologici del suolo.

2) Sulla rimozione di etteri di coltivazioni a grano duro

È importante chiarire che in un impianto agrivoltaico non c'è e non esiste, se non in misura assolutamente modesta, rimozione della vegetazione, asportazione e compattazione del terreno. L'impianto agrivoltaico, definito in questo modo perché legato al connubio tra produzione di energia e pratiche agricole, contempla in maniera sinergica le potenzialità di entrambi i sistemi.

La proposta del progetto agrivoltaico consiste nell'inserimento di colture miglioratrici (le leguminose da granella) in relazione ad un piano agronomico più ampio che prevede l'alternanza di colture depauperatrici (i cereali) e colture da rinnovo (si menziona per esempio il pomodoro). I cereali (grani) possono essere e saranno inclusi per la coltivazione del suolo, come riportato a pag. 48 della Relazione Agronomica ed Agrivoltaica: *"Alternando colture miglioratrici a colture depauperanti si eviterà la riduzione della sostanza organica nel tempo aiuterà a mantenere la fertilità fisica del terreno"*.

È opportuno notare che la coltivazione del grano, così come delle altre graminacee, prevede una rotazione agronomica delle colture, per evitare l'impoverimento del suolo dovuto alla coltivazione per tanti anni della medesima coltura negli stessi appezzamenti. Il risultato di una simile gestione comporterebbe una riduzione delle produzioni quali-quantitative. A pag. 49 della Relazione Agronomica ed Agrivoltaica si cita testualmente: *"L'avvicendamento delle colture, inoltre, determina dei vantaggi per la gestione delle erbe infestanti in quanto contribuisce ad interrompere il ciclo vitale degli organismi nocivi legati ad una certa coltura."*

Ciò significa che cambiare, alternare o ruotare le colture determina un inquinamento genetico ridotto con una riduzione del rischio biologico che si traduce, per chi coltiverà questi suoli, in un aumento della redditività in agricoltura, aumento che certamente porterà ad un ripopolamento da parte delle nuove generazioni in campo agricolo. Pertanto, contrariamente agli avvisi come la perdita di capitale fondiario, abbandono delle campagne e perdita di produzioni agricole legate a marchi di qualità; la fertilità dei suoli verrà incrementata rispetto all'uso attuale.

In fine, riteniamo utile riportare quanto scritto a pag.34 della Relazione Agronomica ed Agrivoltaica, sotto il titolo '11. *Analisi dello stato di fatto*': "Il progetto non comporta alcuna perdita di habitat né minaccia l'integrità del sito, *non si registra alcuna compromissione significativa della flora esistente e nessuna frammentazione della continuità esistente.*"

3) Sulla qualificazione dell'impianto come agrivoltaico e sulla compatibilità con il PEAR Molise

ARSARP non ha alcuna competenza in merito alla qualificazione dell'Impianto come agrivoltaico. Non le spetta, infatti, stabilire se un progetto si qualifica come agrivoltaico in sede di VIA. La valutazione della qualificazione agrivoltaica ai fini della valutazione degli impatti ambientali spetta al MASE.

Come noto, nell'ambito delle procedure autorizzative in conferenza di servizi, le amministrazioni sono chiamate ad esprimersi sui progetti limitatamente agli aspetti di propria competenza. Pertanto, i relativi pareri (specie quelli negativi) possono essere presi in considerazione solo ed esclusivamente nella misura in cui si riferiscono ad aspetti che rientrano nelle competenze proprie dell'amministrazione che li esprime. Dunque, ogni richiamo fatto da Codesto Ente alle linee guida pubblicate dal MASE e, in generale, ai requisiti degli impianti agrivoltaici **deve ritenersi privo di qualsiasi rilievo ai fini del presente procedimento autorizzativo.**

È doveroso sottolineare che, in merito alle linee guida emanate dal MITE (MASE) nel Giugno 2022, l'impianto rientra perfettamente nella definizione di agrivoltaico in quanto, come specificato *"viene garantita ed ampliata la continuità delle attività agricole delle aziende che interessano tale comprensorio"*, per cui non vi sarà alcun tipo di attività che snaturerà il comparto agricolo che, invece, verrà attenzionato maggiormente ed ampliato nel panorama colturale mediante impiego di colture che occuperanno il suolo tutto l'anno. Si prega di far riferimento a pag. 99 della Relazione Agronomica ed Agrivoltaica, dove, a partire dal titolo *"29. L'agrivoltaico: l'impianto di progetto secondo le linee guida MITE (Giugno 2022)"* è stato dettagliatamente e puntualmente dimostrato il rispetto degli standard agrivoltaici impostati dalle linee guida emanate da MASE.

Di conseguenza, anche l'assunzione circa il non rispetto della normativa regionale (PEAR Molise) risulta inesatta, inquanto essa si riferisce ad impianti Fotovoltaici e non ad impianti Agrivoltaici.

Ciò è evidente anche dallo stesso punto 7.8.1 richiamato da codesto Ente, il quale indirizza e predilige l'inserimento di tali impianti su coperture di edifici e ad integrazione di elementi architettonici, a controprova che tale normativa ha per oggetto gli impianti Fotovoltaici.

Dal momento che il progetto proposto risulta essere un impianto Agrivoltaico - coerentemente con la definizione sancita nelle Linee Guida MASE - non si riscontra nessun tipo di incoerenza con la citata normativa regionale.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Società contesta formalmente il parere reso con nota prot. 1759/2023 del 03 aprile 2023 da Codesto Spettabile Ente invitando il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a non tenerlo in nessuna considerazione ai fini della positiva conclusione del procedimento di VIA.

Milano 13/09/2023,

VERDE 5 S.R.L.